

**Legge 5 agosto 1981, n.416 (Gazz. Uff., 6 agosto n. 215)**

**Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria Art. 42 Diritto di rettifica**

*L'art. 8 della legge*

*8 febbraio 1948, n.47, recante disposizioni sulla stampa è sostituito dal seguente:*

*).* - *Il direttore o, comunque, il responsabile, è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui sono state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.*

*Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.*

*Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia a cui si riferisce*

*Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e debbono essere pubblicate nella loro interezza, purchè contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.*

*Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non in intende procedere a norma del decimo comma dell'art 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.*

*La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da tre a cinque milioni di lire.*

*La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.*

**Attendiamo con pazienza che venga rettificato quanto riportato dal settimanale Il Vento.**

**Il servizio di Cristian Cocco è stato realizzato in data 18 settembre 2009 dalle ore 10,55 alle 12,05 e non qualche giorno prima dell'incendio.**

**Si prega gentilmente di rettificare la notizia, come previsto dalla legge. Grazie.**